



Ministero del Turismo

Direzione Generale Controllo, Regolamentazione, Acquisti, Formazione e Professioni Turistiche

Riconoscimento alla Sig.ra Raboudi Asma del titolo professionale di direttore tecnico di agenzia di viaggi acquisito in Tunisia quale titolo abilitante all'accesso e all'esercizio in Italia della medesima professione. Ambito territoriale prescelto per l'organizzazione della misura compensativa: Regione Veneto.

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" ed in particolare gli articoli 52, 53 e 54;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394 recante "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286";

VISTO in particolare l'art. 49 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali, abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione Europea, come modificato dall'art. 60, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

VISTA la Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

VISTA la Direttiva 2013/55/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (Regolamento IMI);

VISTO decreto legislativo 6 novembre 2007, n.206, recante "Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali" e, in particolare, l'art. 22 – Capo II;

VISTO il Decreto Legislativo n. 15 del 28 gennaio 2016, emanato in attuazione della Direttiva 2013/55/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio recante modifiche della Direttiva 2005/36/CE;

VISTO in particolare l'art. 15, comma I, lett. a), del D.lgs. n. 15 del 28 gennaio 2016;

VISTA la Legge n. 56 del 7 aprile 2014 in materia di "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni fusioni di comuni";

VISTO il Decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri ed in particolare gli artt. 6 e 7 concernenti l'istituzione del Ministero del Turismo, convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 2021, n. 55 (in G.U. 29/04/2021, n. 102);

VISTA la Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione per l'anno 2025, emanata dal Ministro del Turismo il 31 gennaio 2025 (prot. n. 0056870/25);

VISTO l'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale Controllo, Regolamentazione, Acquisti, Formazione e Professioni Turistiche, conferito al Dott. Francesco Felici con DPCM registrato alla Corte dei Conti con il n. 1136 del 09.07.2024;

VISTA l'istanza presentata dalla Sig.ra Raboudi Asma diretta ad ottenere il riconoscimento in Italia del titolo di direttore tecnico di agenzia di viaggio acquisito in Tunisia nelle lingue inglese/italiano/arabo/francese/tedesco;



Ministero del Turismo

Direzione Generale Controllo, Regolamentazione, Acquisti, Formazione e Professioni Turistiche

RITENUTO di dover applicare il cosiddetto “regime generale” di riconoscimento delle qualifiche professionali di cui al Titolo III, Capo II, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, e, in particolare, all’art.18, comma 1, lettera a), dal momento che l’interessata non è stata in grado di produrre documentazione idonea a dimostrare un’esperienza professionale nell’esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio nei termini di cui all’articolo 29 del richiamato decreto legislativo;

VISTO il titolo di formazione professionale (“Diploma di studi tecnologici superiori – specialità: tecnico superiore in gestione alberghiera e turistica”) rilasciato alla Sig.ra Raboudi Asma dall’Istituto Superiore degli Studi Tecnologici di Nabeul (Tunisia);

VISTA la dichiarazione di valore relativa al predetto titolo di formazione professionale rilasciata dall’Ambasciata d’Italia di Tunisi;

VERIFICATE le materie oggetto di studio del titolo di formazione professionale conseguito in Tunisia;

VISTO il Decreto del Ministro del Turismo 5 agosto 2021 n. 1432;

RITENUTO di prevedere una misura compensativa volta ad ottenere conoscenze, per quanto concerne il territorio nazionale, in materia di: - Legislazione turistica; - Geografia turistica; - Tecnica dei trasporti;

DECRETA:

Art. 1

Alla Sig.ra Raboudi Asma, di cittadinanza tunisina, nata a Tunisi il 17/06/1978, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa, quale titolo abilitante per l’accesso e l’esercizio in Italia della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio, nelle lingue: inglese/italiano/arabo/francese/tedesco;

Art. 2

Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 è subordinato al superamento di una misura volta ad ottenere conoscenze, per quanto concerne il territorio nazionale, in materia di: - Legislazione turistica; - Geografia turistica; - Tecnica dei trasporti;

Tale misura compensativa potrà essere organizzata con la Regione Veneto, ambito territoriale individuato dall’interessata, e viene individuata in accordo con detta Regione, in una prova orale oppure in un tirocinio di 6 mesi.

La Sig.ra Raboudi Asma potrà rivolgersi ai competenti uffici regionali per i successivi adempimenti.

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale.

Avverso l’allegato provvedimento di riconoscimento è proponibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il Direttore Generale

Dott. Francesco Felici